

# Comune di Oggebbio

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1

### OGGETTO:

**CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANCHE PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove addi ventisei del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala Consigliere del Municipio di Oggebbio regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. POLLI GISELLA - Presidente	Sì
2. MAEDDU SALVATORE - Vice Sindaco	Giust.
3. MINOLETTI DAMIANO - Consigliere	Sì
4. CANETTA GRETA - Consigliere	Sì
5. CERUTTI NICOLINO - Consigliere	Sì
6. ANTONIAZZA ELISA - Consigliere	Sì
7. MORISETTI STEFANO - Consigliere	Sì
8. SPOLADORI MONICA - Consigliere	Sì
9. GATTI PIERRE - Consigliere	Giust.
10. BONESCHI PAOLO - Consigliere	Sì
11. PARISI NICOLA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assume la Presidenza la Sig.ra POLLI GISELLA, in qualità di Sindaco.

Prende parte alla seduta il Segretario Comunale Dott. MARCO STOPPINI.

Previe le formalità di Legge e constatata la legalità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANCHE PER L'ANNO 2019.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile ivi comprese le abitazioni principali, nonché della tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell'utilizzatore destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definito ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

EVIDENZIATO che pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06/03/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019);

PRESO ATTO delle disposizioni di Legge che hanno differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 al 31/03/2019;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali escluso quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, mantenendo inalterata tale imposta per tutte le altre tipologie di immobili;

FATTO PRESENTE per quanto concerne la TASI che l'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento...**";

RICHIAMATE le delibere del C.C. n. 4 del 09/04/2014, n. 6 del 26/05/2015, n. 8 del 29/04/2016, n. 8 del 28/03/2017 e n. 1 del 06/03/2018 con le quali sono state azzerate per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 le aliquote TASI per tutti gli immobili, in quanto questa Amministrazione con tale scelta non ha voluto inasprire la tassazione locale, soprattutto in un contesto di grave crisi economica;

RITENUTO, per la stessa motivazione, azzerare anche per l'anno 2019 le aliquote TASI per tutti gli immobili avvalendosi della possibilità prevista dal succitato articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

FATTO PRESENTE che il Segretario Comunale ha espresso in merito al presente atto parere favorevole di conformità alle Leggi, ai regolamenti ed allo statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI STABILIRE l'azzeramento delle aliquote TASI anche per l'anno 2019 per tutte le tipologie di immobili, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 27/12/2013 n. 147;
- 3) DI DARE ATTO che, a seguito dell'azzeramento dell'aliquota TASI, non si procede all'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 4) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
(F.to: Rag. Arati Davide)

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
(F.to: Rag. Arati Davide)

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
(F.to: Polli Gisella)

Il Consigliere  
(F.to: Minoletti Damiano)

Il Segretario Comunale  
(F.to: Dott. Marco Stoppini)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-mar-2019, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Oggebbio, li 20-mar-2019

Il Segretario Comunale  
(F.to: Dott. Marco Stoppini)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Oggebbio li, 20-mar-2019



Il Segretario Comunale  
Dott. Marco Stoppini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/02/2019.

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
(F.to: Dott. Marco Stoppini)